

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA

Comune di Carloforte – Anno 2026

L'anno duemilaventisei, il giorno ____ del mese di _____, presso la Sede Municipale del Comune di Carloforte, in Via Garibaldi n. 72,

TRA

il Comune di Carloforte (SU), C.F. 81002450922, con sede legale in Carloforte, Via Garibaldi n. 72, rappresentato dal Responsabile del Settore competente in forza di Decreto Sindacale n. 1 del 07/01/2026,

E

l'Associazione Pro Loco Carloforte (SU), C.F. 81003300928, con sede legale in Carloforte, Corso Tagliafico n. 1, rappresentata dal Presidente pro tempore,

PREMESSO CHE

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 24/10/2025 è stato approvato il DUP 2026–2028;

il bilancio di previsione 2026 è stato approvato in data 30/01/2026;

l'attività di informazione e accoglienza turistica rientra tra le funzioni di interesse pubblico del Comune;

l'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 consente ai Comuni di avvalersi delle formazioni sociali operanti sul territorio;

la collaborazione con l'Associazione si configura quale attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, mediante forma di collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse pubblico;

con deliberazione della Giunta comunale n. 28/2026 è stato espresso atto di indirizzo per l'affidamento del servizio;

con determinazione del Responsabile del Settore n. ____ /2026 è stato assunto il relativo impegno di spesa sul capitolo n. 207900 del bilancio 2026;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e durata

Il Comune disciplina mediante la presente convenzione la collaborazione con l'Associazione per la gestione del servizio di informazione e accoglienza turistica (Infopoint).

La durata è stabilita dal 01/04/2026 al 31/12/2026, senza rinnovo tacito.

Art. 2 – Natura del rapporto

La presente convenzione disciplina una forma di collaborazione istituzionale per lo svolgimento di attività di interesse pubblico ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Essa non costituisce appalto di servizi né contratto a prestazioni corrispettive, prevedendo esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, con esclusione di qualsiasi margine di utile.

Art. 3 – Locali e attrezzature

Il Comune concede in uso il locale comunale sito in Corso Tagliafico – piano terra.

Le attrezzature dovranno essere riconsegnate nello stato originario, salvo normale usura.

Art. 4 – Organizzazione e personale

L'Associazione svolge il servizio in piena autonomia organizzativa.

Per l'espletamento del servizio potrà avvalersi di personale assunto nel rispetto della normativa vigente, restando escluso qualsiasi rapporto di lavoro con il Comune.

Il personale dovrà essere selezionato nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e adeguata pubblicità, mediante procedura comparativa interna formalizzata.

L'Associazione resta unica responsabile sotto il profilo retributivo, contributivo, assicurativo e fiscale.

Art. 5 – Contenuti del servizio

Il servizio sarà svolto secondo il calendario approvato dal Comune.

Comprende informazione turistica, assistenza anche in lingua straniera, aggiornamento materiale informativo e supporto ai visitatori.

Art. 6 – Rimborso delle spese

Il Comune riconosce esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e strettamente connesse al servizio.

Il rimborso ha natura esclusivamente compensativa delle spese sostenute e non configura in alcun modo corrispettivo per prestazioni rese.

Sono rimborsabili:

- costo del personale impiegato, comprensivo di oneri contributivi e assicurativi;
- costi strettamente imputabili al servizio (previa autorizzazione dell'ufficio).

Il rimborso avverrà su base mensile previa rendicontazione analitica corredata da:

- buste paga;
- F24 quietanzati;
- DURC in corso di validità;
- ulteriore documentazione giustificativa.

In assenza di regolarità contributiva non si procederà alla liquidazione.

L'importo complessivo rimborsabile non potrà superare euro **24.000,00** per l'intero periodo.

Eventuali economie resteranno nella disponibilità del bilancio comunale.

Art. 7 – Controlli e monitoraggio

Il Comune potrà effettuare verifiche sulla corretta esecuzione del servizio e sulla veridicità della rendicontazione.

In caso di irregolarità potrà sospendere i rimborsi fino alla regolarizzazione.

Art. 8 – Recesso e risoluzione

Il Comune potrà recedere unilateralmente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di 15 giorni.

Costituiscono clausola risolutiva espressa:

- utilizzo delle somme per finalità diverse;
- gravi irregolarità nella rendicontazione;
- reiterata irregolarità contributiva;
- grave inadempimento degli obblighi di servizio.

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti avverranno nel rispetto della normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, ove ne ricorrano i presupposti di legge.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

Art. 11 – Controversie

Per ogni controversia è competente il Foro di Cagliari.

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di Carloforte

Il Responsabile del Settore _____

Associazione Pro Loco Carloforte

Il Presidente _____